



Condizioni generali

Edizione 01.12.2013

click2ride.ch

Informazioni allo stipulante	3
A. Responsabilità civile	5
A1 Oggetto dell'assicurazione.....	5
A2 Prestazioni assicurate.....	5
A3 Esclusioni.....	5
A4 Franchigie.....	6
A5 Gradi di premio.....	7
B. Casco	8
B1 Oggetto dell'assicurazione.....	8
B2 Prestazioni assicurate.....	9
B3 Esclusioni.....	10
B4 Franchigie.....	11
B5 Gradi di premio.....	11
C. Infortuni degli occupanti	12
C1 Definizioni.....	12
C2 Persone assicurate.....	12
C3 Rischi assicurati.....	12
C4 Esclusioni.....	12
C5 Prestazioni.....	13
C6 Disposizioni speciali.....	14
D. Disposizioni generali	15
D1 Validità territoriale.....	15
D2 Entrata in vigore.....	15
D3 Durata del contratto.....	15
D4 Premi.....	15
D5 Modifica della tariffa.....	16
D6 Deposito della targa di controllo.....	16
D7 Cambiamento del detentore.....	16
D8 Motociclo di riserva.....	17
D9 Targa trasferibile.....	17
D10 Esclusioni comuni a tutti i rischi.....	17
D11 Impegno «zero per mille».....	17
D12 Copertura colpa grave.....	17
D13 Violazione degli obblighi contrattuali.....	18
D14 Comunicazioni.....	18
D15 Giurisdizione competente.....	18
D16 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie.....	18
D17 Diritto applicabile.....	18
E. In caso di sinistro	19
E1 Principi generali.....	19
E2 Particolarità.....	19
E3 Liquidazione dei sinistri RC.....	19
E4 Disdetta.....	19

Informazioni allo stipulante

Introduzione		L'obiettivo del presente documento è d'informare lo stipulante sull'identità dell'assicuratore e sugli elementi principali del contratto d'assicurazione, come disposto dall'art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
Informazioni allo stipulante	1. Identità dell'assicuratore 2. Diritti e obblighi delle parti 3. Copertura assicurativa e ammontare del premio 4. Diritto al rimborso del premio 5. Obbligo dello stipulante 6. Inizio della copertura assicurativa	L'assicuratore è la VAUDOISE GENERALE, Compagnia d'Assicurazioni SA, in seguito denominato Vaudoise. La Vaudoise è una società anonima sottoposta al diritto svizzero con sede sociale in av. de Cour 41, 1007 Losanna. I diritti e gli obblighi delle parti derivano dalla proposta o dall'offerta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. In seguito all'accettazione della proposta o dell'offerta, viene consegnata allo stipulante una polizza assicurativa, il cui contenuto corrisponde alla proposta o all'offerta. La proposta o l'offerta, la polizza e le condizioni contrattuali definiscono i rischi assicurati, nonché l'estensione della copertura assicurativa. Allo stesso modo, la proposta o l'offerta, come pure la polizza, contengono tutti i dati relativi sia al premio sia a possibili tasse. In caso di pagamento rateale, può essere imposto un supplemento di prezzo. Se il contratto d'assicurazione è disdetto o si estingue prima della scadenza, il premio è dovuto soltanto sino al termine del contratto. Tuttavia, il premio è dovuto integralmente se: <ul style="list-style-type: none">• lo stipulante recede dal contratto d'assicurazione in seguito a un danno avvenuto nell'anno (365 giorni) successivo alla stipulazione contrattuale;• il contratto si estingue a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chiamata a versare delle prestazioni. La lista seguente indica gli obblighi più frequenti dello stipulante: <ul style="list-style-type: none">• modifica del rischio: se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che comporta un aggravamento essenziale del rischio, lo stipulante deve avvisare immediatamente la Vaudoise per iscritto;• accertamento dei fatti: lo stipulante deve collaborare:<ul style="list-style-type: none">• agli accertamenti riguardanti il contratto d'assicurazione, in particolare in materia di reticenza, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc;• all'accertamento della prova del danno. Salvo in caso di necessità, egli non deve prendere alcuna misura concernente il danno senza l'accordo della Vaudoise. Lo stipulante è tenuto a fornire alla Vaudoise qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiedere queste ultime a terzi all'attenzione della Vaudoise nonché ad autorizzare terzi per iscritto a consegnar loro le informazioni, i documenti ecc. del caso. La Vaudoise è inoltre autorizzata ad effettuare autonomamente inchieste in merito. <ul style="list-style-type: none">• sopravvenienza del sinistro: l'evento assicurato deve essere notificato immediatamente alla Vaudoise. Altri obblighi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA. L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta o nell'offerta, rispettivamente nella polizza.

7. Scioglimento del contratto da parte dello stipulante

Lo stipulante può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta (per raccomandata) nei seguenti casi:

- al più tardi un mese prima della scadenza del contratto. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di un mese;
- dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza del pagamento da parte della Vaudoise. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise;
- se la Vaudoise aumenta i premi e l'aumento non dipende da una decisione di un'autorità. In questo caso, la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi alla scadenza del contratto;
- se la Vaudoise viola l'obbligo d'informare ai sensi dell'art. 3 LCA; il diritto di disdetta si estingue dopo 4 settimane dalla data in cui lo stipulante è venuto a conoscenza della violazione e delle informazioni, ma in ogni caso trascorso un anno da una simile violazione.

L'elenco riporta solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

8. Scioglimento del contratto da parte della Vaudoise

La Vaudoise può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta (per raccomandata) nei seguenti casi:

- al più tardi un mese prima della scadenza del contratto. La disdetta è considerata avvenuta per tempo se perviene allo stipulante al più tardi l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di un mese;
- dopo ogni sinistro per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, ma al più tardi con il versamento della prestazione. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica di scioglimento allo stipulante;
- a meno che non abbia rinunciato ad esercitare tale diritto, la Vaudoise può disdire il contratto nelle 4 settimane successive alla conoscenza della reticenza, se lo stipulante ha taciuto o dichiarato in modo inesatto un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere e a proposito del quale era stato interpellato per iscritto. La disdetta ha effetto dal momento in cui perviene allo stipulante. La Vaudoise ha diritto al rimborso delle prestazioni accordate per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall'oggetto della reticenza.

La Vaudoise può recedere dal contratto nei seguenti casi:

- se lo stipulante è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e la Vaudoise ha successivamente rinunciato all'incasso per via esecutiva;
- in caso di frode ai danni dell'assicurazione.

L'elenco riporta solo i casi più frequenti che possono portare alla fine del contratto. Altre possibilità scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.

9. Trattamento dei dati

La Vaudoise elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dal disbrigo del contratto e li utilizza in particolare per la determinazione del premio, la valutazione del rischio, la trattazione dei casi assicurativi, le valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi su supporto cartaceo o elettronico. La Vaudoise può, nella misura necessaria, trasmettere questi dati per l'elaborazione ai terzi partecipanti al contratto, sia in Svizzera sia all'estero, e in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori.

Inoltre la Vaudoise può richiedere ogni informazione utile presso le autorità o a terzi, in particolare sull'andamento dei sinistri. Tale autorizzazione vale a prescindere dalla stipulazione contrattuale. Lo stipulante ha il diritto di richiedere alla Vaudoise le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano. L'autorizzazione al trattamento dei dati può essere revocata in qualunque momento.

Le compagnie d'assicurazione dispongono di un sistema centrale di informazione (CLS Info) con dati concernenti i detentori e i veicoli. Questo file, gestito dalla società SVV Solution SA, filiale dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA), è registrato presso l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

A Responsabilità civile

A1 Oggetto dell'assicurazione	1. Principio	<p>La Vaudoise copre le pretese di risarcimento formulate contro gli assicurati in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile:</p> <ul style="list-style-type: none">• in seguito all'esercizio del motociclo designato nella polizza e dei rimorchi o veicoli da questo rimorchiati;• quando un incidente della circolazione è causato dal motociclo assicurato allorché non è in esercizio;• consecutive all'assistenza accordata in occasione di un incidente nel quale questi veicoli sono coinvolti;• in caso di incidenti che si producono nello scendere dal motociclo o nel salirvi, nonché nell'agganciare o sganciare un rimorchio o un veicolo rimorchiato. <p>L'assicurazione si estende pure alla responsabilità civile incorsa per i rimorchi sganciati ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione dei veicoli.</p>
	2. Persone assicurate	Sono assicurati il detentore, il conducente e ogni altro ausiliario al servizio del (o dei) veicolo/i assicurato/i.
	3. Danni assicurati	Sono assicurati: <ul style="list-style-type: none">• i danni corporali;• i danni materiali.
	4. Spese di prevenzione	Se, in seguito ad un evento imprevisto, la sopravvenienza di un danno assicurato è imminente, l'assicurazione si estende anche alle spese che incombono ad un assicurato e derivano da provvedimenti adeguati presi per scongiurare tale pericolo.
A2 Prestazioni assicurate	1. Principio	<p>L'assicurazione comprende la liquidazione delle pretese giustificate e la difesa contro quelle ingiustificate.</p> <p>Le prestazioni della Vaudoise sono limitate alle somme di garanzia fissate nella polizza, compresi - ma senza pregiudizio dei diritti del danneggiato - gli interessi sul risarcimento, le spese giudiziarie e di avvocato.</p> <p>Le prestazioni della Vaudoise rimangono limitate ad un totale di 5 milioni di franchi per sinistro, per l'insieme dei danni corporali e dei danni materiali causati da fuoco, esplosione o energia nucleare e delle spese di prevenzione di sinistri compresi - ma senza pregiudizio dei diritti del danneggiato - gli eventuali interessi, le spese giudiziarie e di avvocato. Quando la legislazione sulla circolazione stradale prescrive una garanzia superiore, questa è determinante.</p>
	2. Membri della famiglia	I danni materiali causati dallo stipulante al veicolo del suo coniuge o del suo partner registrato, dei suoi ascendenti e discendenti, come pure dei suoi fratelli e delle sue sorelle che vivono in comunione domestica con lui, sono compresi nell'assicurazione.
		Tuttavia la Vaudoise è obbligata a versare delle prestazioni solo se è stato allestito un rapporto di polizza.
A3 Esclusioni		<p><i>Oltre alle esclusioni comuni enunciate nelle disposizioni generali, sono escluse dall'assicurazione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>a le pretese del detentore per i danni materiali che ha subito lui stesso e che sono stati causati da persone assicurate;</i><i>b le pretese del detentore come conducente del veicolo assicurato, per i danni corporali e materiali che ha subito;</i><i>c le pretese del coniuge o del partner registrato del detentore, dei suoi ascendenti e discendenti, come pure dei suoi fratelli e delle sue sorelle che vivono in comunione domestica con lui per i danni materiali subiti, all'eccezione dei danni al loro veicolo secondo l'art. A2;</i><i>d le pretese per i danni ai veicoli e ai rimorchi assicurati come pure le pretese per i danni alle cose fissate a questi veicoli o da essi trasportate, all'eccezione dei bagagli che il</i>

A4 Franchigie

1. Franchigia contrattuale

danneggiato portava con sé;
e le pretese derivanti da sinistri che sopravvengono all'estero durante corse di velocità, rally e altre manifestazioni simili, come pure in occasione di prove o guida (corsi di perfezionamento compresi) su un percorso/circuito automobilistico. In Svizzera e nel Liechtenstein, le pretese di terzi sono escluse solo qualora sia stata conclusa l'assicurazione speciale prescritta per tali manifestazioni dalla Legge sulla circolazione stradale (LCStr);
f le pretese derivanti da danni per i quali la legislazione sull'energia nucleare istituisce una responsabilità;
g la responsabilità civile di persone che hanno sottratto senza autorizzazione il veicolo assicurato per farne uso e quella del conducente che dall'inizio del viaggio sapeva o avrebbe potuto sapere, prestando l'attenzione dovuta, che il veicolo era stato sottratto;
h salvo accordo contrario, la responsabilità civile derivante dal trasporto di materie pericolose ai sensi della legislazione svizzera sulla circolazione stradale.

Le esclusioni menzionate alle lett. **g** e **h** non sono opponibili al lesso, salvo nei casi in cui le disposizioni legali lo permettono.

Se la Vaudoise ha liquidato direttamente le pretese del lesso, lo stipulante è obbligato a rimborsarle alla prima richiesta l'indennità versata sino a concorrenza della franchigia convenuta, qualunque sia la persona che guidava il veicolo al momento del sinistro.

Se lo stipulante non adempie a questo obbligo entro 4 settimane dalla relativa richiesta da parte della Vaudoise, egli sarà diffidato per iscritto a versare l'importo della franchigia entro 14 giorni a contare dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto, gli obblighi della polizza cessano nella loro totalità allo scadere del termine di diffida. La Vaudoise conserva il suo diritto alla franchigia.

2. Franchigia giovane conducente

Se il conducente del veicolo ha meno di 25 anni compiuti alla data dell'incidente, lo stipulante sopporta per ogni sinistro una franchigia supplementare di CHF 1'000.-. La Vaudoise rinuncia al pagamento di questa franchigia allorquando il contratto assicurativo menziona, in quanto conducente abituale, una persona di età inferiore ai 25 anni.

3. Franchigia particolare

Se il contratto è stato stipulato con l'impegno «zero per mille» ai sensi dell'articolo D11 ed è stata constatata la presenza di alcol (tasso superiore allo 0,0 per mille) nel sangue del conducente oppure quest'ultimo guidava sotto l'influsso di stupefacenti o medicinali, lo stipulante si assume una franchigia supplementare di CHF 2'000.-.

4. Soppressione della franchigia

Ogni franchigia a carico dello stipulante è soppressa:

- quando la Vaudoise deve versare delle prestazioni, quantunque nessuna colpa sia imputabile a una persona assicurata;
- in caso di corse con veicoli a motore usati illecitamente, allorché alcuna colpa è imputabile al detentore per la sottrazione del veicolo;
- quando un incidente sopravviene durante una lezione data da un maestro di una scuola guida o durante l'esame ufficiale.

A5 Gradi di premio

1. Sistema

Il premio di assicurazione è retto dal sistema R (vedi tabella seguente). Il contratto indica il premio di base e il grado di premio determinante all'inizio dell'assicurazione. Per i periodi d'assicurazione susseguenti, il grado di premio del sistema R è in funzione del corso dei sinistri.

Sistema R

Grado di premio	% del premio di base
0	40
1	43
2	46
3	49
4	52
5	55
6	59
7	63
8	67
9	71
10	75
11	80
12	85
13	90
14	95
15	100
16	106
17	112
18	118
19	124
20	130
21	140
22	160
23	180
24	200

Periodo d'osservazione

Ogni periodo d'osservazione conta 12 mesi; esso va dal 1° settembre al 31 agosto.

Modifica in assenza di sinistro

Quando nel corso di un periodo di osservazione nel quale l'assicurazione era in vigore non è sopravvenuto alcun sinistro per il quale la Vaudoise ha dovuto pagare un'indennità o costituire una riserva (le spese proprie della Vaudoise non entrano in considerazione), il premio per il periodo d'assicurazione susseguente è fissato sulla base del grado di premio direttamente inferiore, a meno che lo stipulante dell'assicurazione abbia già raggiunto il grado più basso.

Modifica susseguente a un sinistro

Ogni sinistro per il quale la Vaudoise ha pagato un'indennità o costituito una riserva, comporta per il periodo d'assicurazione susseguente una progressione di 5 gradi di premio e ciò fino a concorrenza del grado di premio massimo (grado 24); quando il sinistro resta senza seguito, la Vaudoise rettifica il grado di premio con effetto retroattivo.

Eccezioni

Non influenzano il grado di premio:

- i sinistri per cui la Vaudoise ha dovuto versare prestazioni, quantunque nessuna colpa sia imputabile ad una persona assicurata;
- i sinistri causati durante corse con veicoli a motore usati illecitamente, allorché alcuna colpa è imputabile al detentore per la sottrazione del veicolo;
- i sinistri che lo stipulante d'assicurazione prende a suo carico, a condizione che rimborsi le indennità versate dalla Vaudoise al più tardi 30 giorni dopo aver avuto conoscenza della liquidazione dei sinistri.

Protezione del bonus

La Vaudoise rinuncia ad aumentare il premio, a condizione che sia espressamente stipulato nella polizza, se nel periodo di osservazione è stato registrato un primo sinistro che provocherebbe una modifica del grado di premio, secondo le disposizioni qui sopra menzionate.

B Casco

B1 Oggetto dell'assicurazione

1. Principio

Sono assicurati i danni che, indipendentemente dalla volontà dello stipulante, colpiscono accidentalmente il veicolo assicurato, come pure i pezzi di ricambio, gli accessori e gli strumenti di bordo che ne fanno parte.

2. Valori assicurati

Il valore dell'assicurazione comprende, senza convenzione speciale, gli equipaggiamenti ed accessori non previsti nell'equipaggiamento di serie e per i quali è richiesto un supplemento di prezzo, fino a concorrenza del 10% del prezzo di catalogo del veicolo assicurato.

L'equipaggiamento di sicurezza e gli apparecchi che possono essere utilizzati indipendentemente dal motociclo, come i telefoni o i GPS, non sono considerati accessori del motociclo.

3. Rischi assicurati

L'assicurazione copre le conseguenze dei rischi seguenti:

Furto

La perdita, la distruzione o il deterioramento in conseguenza a furto, furto d'uso o rapina come pure al loro tentativo.

I danni per effetto di defraudamento, appropriazione indebita o furto del motociclo non sono assicurati, se il veicolo non è stato collocato in un locale chiuso a chiave o se non è stato impiegato un sistema antifurto.

Incendio e forze della natura

Danni causati dal fuoco d'origine interna o esterna, dal fulmine, da esplosioni e da corto circuiti. Durante il periodo di garanzia, la copertura è concessa solamente se lo stipulante non può far valere una pretesa nei confronti del venditore/fornitore.

I danni alle batterie sono esclusi.

I danni causati al motociclo al momento dell'estinzione sono pure assicurati. I danni ai moduli, alle unità e alle apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche sono assicurati se non sono riconducibili ad un difetto interno.

I pezzi difettosi all'origine del danno non sono assicurati.

La conseguenza diretta dello scoscendimento di rocce, della caduta di sassi, di cedimento di terreno, di valanghe, di pressione di una massa di neve, di un uragano (= vento di almeno 75 km/h), di grandine, di piene e di inondazioni. Questo elenco è completo.

Danni particolari

I danni particolari seguenti:

- danni causati da faine, compresi i danni conseguenti;
- danni conseguenti alla collisione con un animale;
- vandalismo di terzi: danneggiamento volontario di antenne, retrovisori, tergicristalli o elementi decorativi, foratura di pneumatici e introduzione di sostanze dannose nel serbatoio del carburante. Questo elenco è completo;
- danni provocati dalla caduta di neve o ghiaccio sul motociclo.

4. Opzioni

Se sono stati scelti dallo stipulante e menzionati nella polizza, l'assicurazione copre anche le conseguenze dei rischi seguenti:

Collisione

Danni sopravvenuti per l'azione subitanea e violenta di una forza esterna, in particolare i danni dovuti a choc, caduta, sprofondamento.

I pezzi difettosi all'origine del danno non sono assicurati.

Rottura dei vetri

Rottura di parti del motociclo in vetro o costituite da materiali che sostituiscono il vetro, compresi i vetri dei fari, i fanalini posteriori, le frecce e i specchietti retrovisori.

Non è versata un'indennità se la riparazione o la sostituzione non sono effettuate.

Mobilità

Purché espressamente convenuto nella polizza, la Vaudoise versa allo stipulante un'indennità giornaliera di CHF 50.- durante l'immobilizzazione del motociclo in seguito a un danno assicurato. Il numero di giorni indennizzati è fissato dal perito e corrisponde fondamentalmente alla durata delle riparazioni in caso di danno parziale e a 10 giorni in caso di danno totale. L'indennità massima per sinistro è di CHF 2'000.-.

Effetti personali ed equipaggiamento di sicurezza

È coperto il deterioramento di oggetti trasportati dal veicolo assicurato e dell'equipaggiamento di sicurezza seguente, a condizione che sia consecutivo alla sopravvenienza di uno dei rischi descritti qui sopra: caschi, abbigliamento protettivo, tute (compresi gli elementi di protezione, stivali e guanti).

In caso di danno totale, la Vaudoise rimborsa le spese di acquisto di oggetti nuovi; in caso di danno parziale, soltanto le spese di riparazione.

Il furto di effetti personali e dell'equipaggiamento di sicurezza è coperto a condizione che questi oggetti si siano trovati, al momento del furto, in contenitori interamente chiusi a chiave e fissati al motociclo. Il furto di un casco è pure assicurato, se questo era fissato al motociclo con un lucchetto.

Se gli oggetti rubati vengono ritrovati in un secondo tempo, l'indennità versata deve essere rimborsata, previa deduzione di un importo da determinare per un'eventuale minusvalenza. In caso contrario tali oggetti devono essere messi a disposizione della Vaudoise.

L'indennità è limitata alla somma indicata nella polizza.

È escluso dall'assicurazione il deterioramento dell'equipaggiamento di sicurezza, se si tratta di un danno puramente ottico che non pregiudica l'efficacia della protezione.

Non sono assicurati il denaro in contanti, le banconote, i titoli, le carte di credito, gli oggetti d'arte, i gioielli, i telefoni, i programmi e i dati informatici, nonché gli oggetti che servono all'esercizio di una professione. L'assicurazione copre tuttavia il danneggiamento di un telefono cellulare in seguito a una caduta in moto, purché il rischio collisione sia assicurato.

In seguito a un danno assicurato, l'assicurazione copre:

- le spese di riparazione;
- le spese di traino fino all'officina più vicina in grado di eseguire le riparazioni;
- le spese di sostituzione delle serrature in caso di furto delle chiavi del motociclo.

Per quanto possibile, possono essere utilizzati pezzi di ricambio nuovi di qualità equivalente agli originali e/o d'occasione di qualità paragonabile.

1. Danni preesistenti

Se una cattiva manutenzione, il logorio o danni preesistenti hanno aumentato notevolmente le spese della riparazione o se questa ha migliorato sensibilmente lo stato del motociclo, lo stipulante sopporta una parte equa delle spese, fissata da un perito.

2. Sotto-assicurazione

In caso di danno totale, in presenza di danni preesistenti può essere prevista una deduzione dall'indennità. Tale deduzione è pari alle spese di riparazione dei danni preesistenti moltiplicate per il tasso del valore di base al momento del sinistro.

Se il premio è calcolato su di un valore di veicolo inferiore al prezzo di catalogo, il danno (totale o parziale) sarà indennizzato nella proporzione che esiste tra il valore dichiarato e il prezzo di catalogo. Per prezzo di catalogo va inteso il prezzo di catalogo ufficiale valido al momento della prima messa in circolazione del veicolo. Se non esiste, è determinante il prezzo pagato per il veicolo nuovo.

3. Tipo d'indennizzo

L'assicurazione può essere stipulata con o senza maggiorazione del valore di base ASEAI (Associazione Svizzera degli Esperti Autoveicoli Indipendenti); questo valore di base è determinato in funzione del prezzo di catalogo, della cilindrata, dell'età del veicolo e del numero di chilometri percorsi.

Le regole seguenti si applicano anche agli equipaggiamenti supplementari e agli accessori speciali assicurati che non possono essere trasferiti su un nuovo veicolo.

Con valore di base maggiorato (VBM)

Se l'assicurazione è conclusa **con maggiorazione** del valore di base, è convenuto quanto segue: vi è **danno totale**:

- quando le spese di riparazione eccedono il 60% dell'indennità calcolata secondo la disposizione di cui sotto o
- se il veicolo rubato non è ritrovato entro 30 giorni.

In caso di danno totale, la Vaudoise paga un'indennità uguale al valore di base, maggiorato del tasso previsto nella polizza (in % del prezzo di catalogo del veicolo), ma al massimo il prezzo pagato dallo stipulante e al minimo il valore venale al momento del sinistro. La franchigia viene dedotta dall'importo così determinato.

Senza valore di base maggiorato

Se l'assicurazione è conclusa **senza maggiorazione** del valore di base, è convenuto quanto segue: vi è **danno totale**:

- se le spese di riparazione eccedono l'80% del valore di base del motociclo o
- se il motociclo rubato non viene ritrovato entro 30 giorni.

In caso di danno totale, la Vaudoise paga un'indennità uguale al valore venale. La franchigia è dedotta dall'importo così determinato.

4. Valore del relitto

Se il valore del relitto non viene dedotto dall'indennità, il rottame diventa proprietà della Vaudoise.

5. IVA

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è rimborsata quando l'aveente diritto può recuperarla dall'amministrazione fiscale.

B3 Esclusioni

Oltre alle esclusioni comuni menzionate nelle disposizioni generali, restano esclusi il furto e/o i danni:

a dovuti alla mancanza di olio, all'assenza o al gelo del liquido di raffreddamento;

b dovuti all'impiego del veicolo subito dopo un incidente;

c che sopravvengono in occasione della partecipazione a corse di velocità, rally e altre manifestazioni simili, come pure in occasione di prove o guida (corsi di perfezionamento compresi) su un percorso/circuito automobilistico. I sinistri che sopravvengono nell'ambito legale della formazione obbligatoria dei conducenti rimangono invece coperti;

d durante il sequestro del veicolo da parte delle autorità;

e dovuti a terremoti o eruzioni vulcaniche, a eventi bellici, scioperi o per i quali la legislazione sull'energia nucleare istituisce una responsabilità, a meno che lo stipulante, rispettivamente il conducente, riesca a provare l'inesistenza di ogni nesso causale;

f in caso di disordini interni (atti di violenza contro persone o cose commessi durante assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure prese in vista della loro repressione,

tranne se lo stipulante, rispettivamente il conducente, prova di aver preso tutte le misure che potevano essere richieste per scongiurare tale pericolo.

Se il contratto è stato stipulato l'impegno «zero per mille» ai sensi dell'articolo D11, sono esclusi anche i danni sopraggiunti quando il conducente era sotto l'influsso di stupefacenti o medicinali o quando viene constatata la presenza di alcol nel sangue (tasso superiore allo 0,0 per mille).

B4 Franchigie

1. Principio

La franchigia convenuta è dedotta dall'indennità.

2. Caso di furto all'estero

In caso di danno totale susseguente a furto e se l'assicurazione è stata conclusa con maggiorazione del valore di base, la franchigia è pari al 10 % dell'indennità, al minimo tuttavia la franchigia convenuta.

B5 Gradi di premio

1. Sistema

Il premio di assicurazione per il rischio collisione è retto dal sistema E (vedi tabella seguente). La polizza indica il premio di base e il grado di premio determinante all'inizio dell'assicurazione. Per i periodi d'assicurazione susseguenti, il grado di premio del sistema E è in funzione del corso dei sinistri.

Sistema E

Grado di premio	% del premio di base
0	30
1	34
2	38
3	42
4	46
5	50
6	54
7	62
8	70
9	80
10	90
11	100
12	110
13	120
14	130

Periodo d'osservazione

Ogni periodo d'osservazione va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Modifica in assenza di sinistro

Quando nel corso di un periodo di osservazione nel quale l'assicurazione era in vigore non è sopravvenuto alcun sinistro per il quale la Vaudoise ha dovuto pagare un'indennità o costituire una riserva, il premio per il periodo d'assicurazione susseguente è fissato sulla base del grado di premio direttamente inferiore, a meno che lo stipulante abbia già raggiunto il grado più basso.

Modifica in seguito ad un sinistro

Ogni sinistro per il quale la Vaudoise ha pagato un'indennità o costituito una riserva comporta per il periodo d'assicurazione susseguente una progressione di 3 gradi di premio quando l'indennità versata non oltrepassa CHF 3'000.- e di 4 gradi di premio quando essa supera CHF 3'000.- e questo fino a concorrenza del grado di premio massimo (grado 14); quando il sinistro resta senza seguito o l'importo netto delle prestazioni lo giustifica, la Vaudoise rettifica il grado di premio con effetto retroattivo.

	<p>Eccezioni</p>	<p>Non influenzano il grado di premio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i sinistri che lo stipulante prende a suo carico, a condizione che rimborsi le indennità versate dalla Vaudoise al più tardi 30 giorni dopo aver avuto conoscenza della liquidazione; • i sinistri relativi ad altri rischi all'infuori della collisione; • i sinistri relativi al rischio collisione quando nessuna colpa è imputabile ad una persona assicurata.
	<p>Protezione del bonus</p>	<p>La Vaudoise rinuncia ad aumentare il premio, a condizione che sia espressamente stipulato nella polizza, se nel periodo di osservazione è stato registrato un primo sinistro che provocherebbe una modifica del grado di premio, secondo le disposizioni qui sopra menzionate.</p>

C Infortuni degli occupanti

<p>C1 Definizioni</p>	<p>1. Infortunio</p>	<p>È considerato infortunio l'azione repentina, involontaria e lesiva che colpisce il corpo umano, dovuta a fattore esterno straordinario.</p>
<p>C2 Persone assicurate</p>	<p>2. Occupanti e passeggeri</p>	<p>Il termine «occupanti» designa tutte le persone, compreso il conducente, che si trovano sul motociclo assicurato. Il termine «passeggeri» designa le persone menzionate qui sopra, salvo il conducente.</p> <p>A condizione che sia espressamente stipulato nella polizza, l'assicurazione copre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente il conducente, oppure • il conducente e i passeggeri che occupano i sedili del motociclo assicurato previsti a questo scopo. <p>Se l'assicurazione è stipulata per tutti gli occupanti, gli infortuni subiti da qualsiasi persona che porta soccorso agli occupanti del veicolo sono ugualmente assicurati.</p>
<p>C3 Rischi assicurati</p>		<p>L'assicurazione si estende agli infortuni che sopravvengono in seguito all'utilizzazione del veicolo assicurato, durante il percorso, salendo o scendendo dal veicolo.</p>
<p>C4 Esclusioni</p>		<p><i>Oltre alle esclusioni comuni secondo D10, sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni che sopravvengono:</i></p> <p><i>a alle persone che utilizzano il veicolo senza autorizzazione;</i></p> <p><i>b in occasione della partecipazione a corse di velocità, rally e altre manifestazioni simili, come pure in occasione di prove o guida (corsi di perfezionamento compresi) su un percorso/circuito automobilistico. I sinistri che sopravvengono nel quadro legale della formazione obbligatoria dei conducenti rimangono invece coperti;</i></p> <p><i>c in seguito a eventi bellici:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>in Svizzera e nel Liechtenstein;</i> • <i>all'estero, a meno che l'infortunio si verifichi in un periodo di 14 giorni susseguenti alla prima manifestazione di tali eventi nel paese in cui l'assicurato soggiorna e ch'egli sia sorpreso dallo scoppio di eventi bellici;</i> <p><i>d in seguito a tumulti interni (atti di violenza contro persone e cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e delle misure prese per reprimerli, a meno che l'assicurato provi in modo attendibile che non vi ha preso parte in modo attivo o come agitatore accanto ai fautori degli stessi;</i></p> <p><i>e durante il sequestro ufficiale del veicolo;</i></p> <p><i>f a causa di terremoti in Svizzera e nel Liechtenstein;</i></p> <p><i>g in seguito a eventi per i quali la legislazione sull'energia nucleare istituisce una responsabilità.</i></p>

C5 Prestazioni

1. Decesso

In caso di decesso immediato o entro il termine di 5 anni dal giorno dell'infortunio e se la morte è la conseguenza diretta di quest'ultimo, la Vaudoise paga il capitale previsto per questa eventualità agli eredi legali dell'assicurato.

In mancanza di eredi legali, l'intervento della Vaudoise è limitato all'assunzione delle spese funerarie, nella misura in cui non siano state pagate da un assicuratore o un terzo responsabile, fino a concorrenza del 10% della somma prevista per il caso di decesso.

Il capitale assicurato è aumentato del 50% se, al momento del decesso, la vittima aveva almeno due figli minorenni.

Per i bambini di età inferiore ai 16 anni compiuti al momento del loro decesso, il capitale dovuto non può in alcun caso superare l'importo di CHF 10'000.-.

2. Invalidità

Se un infortunio ha come conseguenza, entro 5 anni dal giorno in cui è accaduto, un'invalidità presunta permanente, la Vaudoise paga il capitale di invalidità determinato dal grado di menomazione dell'integrità definito secondo la LAINF, dalla somma d'assicurazione convenuta e dalla modalità di calcolo prevista di seguito.

In caso di perdita simultanea o d'incapacità simultanea dell'uso di più parti del corpo, il grado d'invalidità si ottiene dall'addizione delle singole percentuali; il grado d'invalidità non può tuttavia oltrepassare il 100%.

Danni estetici

Se l'infortunio provoca un danno permanente grave al corpo umano (danni estetici, quali cicatrici per es.), per la quale non è dovuto un capitale d'invalidità, ma che tuttavia pregiudica l'avvenire economico o la posizione sociale dell'assicurato, la Vaudoise versa, in caso di deturpazione del viso, il 10% della somma di assicurazione prevista nella polizza per l'invalidità e il 5% di tale somma in caso di danni ad altre parti normalmente visibili del corpo. Le prestazioni per tali danni non ammontano in alcun caso a più di CHF 20'000.-.

Esigibilità

Le prestazioni dovute sono esigibili non appena l'invalidità presunta permanente o il danno estetico sono stati accertati ed è cessato il versamento di un'eventuale indennità giornaliera.

Modo di calcolo

La prestazione della Vaudoise è calcolata in base:

- alla somma d'assicurazione convenuta, per la parte del grado d'invalidità inferiore o uguale al 25%;
- al doppio della somma d'assicurazione convenuta, per la parte del grado d'invalidità compresa tra il 25,1% e il 50%;
- al triplo della somma d'assicurazione convenuta, per la parte del grado d'invalidità superiore al 50%.

Se al momento dell'infortunio l'assicurato ha 65 anni compiuti, la prestazione della Vaudoise è calcolata sempre sulla somma d'assicurazione convenuta.

3. Incapacità lavorativa

Totale

In caso d'incapacità lavorativa temporanea totale, la Vaudoise versa per ogni giorno dell'anno l'indennità giornaliera convenuta.

Parziale

In caso d'incapacità lavorativa parziale, l'indennità viene ridotta dell'importo corrispondente al grado di capacità al lavoro.

Durata

Questa indennità è versata per tutta la durata della cura medica necessaria, ma al massimo per 5 anni a partire dal giorno dell'incidente. Il versamento di questa indennità cessa al momento del pagamento del capitale d'invalidità.

Per il giorno dell'infortunio non viene corrisposta alcuna prestazione.

Esclusione

Non è versata alcuna indennità giornaliera per i fanciulli di età inferiore ai 16 anni compiuti.

C6 Disposizioni speciali	4. Indennità d'ospedalizzazione	Per la durata della degenza ospedaliera e dei soggiorni di cura, ma al massimo per 5 anni a contare dal giorno dell'infortunio, la Vaudoise versa l'importo forfettario previsto dalla polizza a titolo d'indennità complementare d'ospedalizzazione.
	5. Spese di guarigione	La Vaudoise assume, durante 5 anni a contare dal giorno dell'infortunio, senza limite di importo, le spese necessarie per trattamenti medici eseguiti o prescritti da un medico o da un dentista diplomato, le spese ospedaliere (reparto privato), vitto e alloggio in caso di cure prescritte dal medico, eseguite in un istituto specializzato col consenso della Vaudoise, per il personale infermieristico diplomato, estraneo alla famiglia dell'assicurato, o messo a disposizione da enti pubblici o privati per la cura dell'assicurato e le spese di noleggio di mezzi ausiliari. In caso di lesioni ai denti di fanciulli o di adolescenti, la Vaudoise rimborsa le spese necessarie per il trattamento intermedio come pure per la riparazione definitiva, anche dopo l'espiazione del termine di 5 anni a contare dal giorno dell'infortunio, al massimo però sin quando l'assicurato ha raggiunto l'età di 22 anni compiuti. Su richiesta dello stipulante dell'assicurazione, l'indennità può essere versata immediatamente in base a un preventivo.
	Spese accessorie	La Vaudoise assume le spese per il primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e ortopedici, come pure le spese per la loro riparazione o sostituzione (valore a nuovo) se vengono danneggiati o distrutti in occasione di un infortunio che necessita le cure summenzionate.
	Trasporti	Sono assicurate le spese per i trasporti dell'assicurato necessari al trattamento medico. Sono ugualmente assicurate le spese di trasporto della salma fino al luogo del domicilio in Svizzera dell'assicurato; se il decesso avviene al di fuori del territorio svizzero, la Vaudoise sopporta anche le spese delle formalità ufficiali e amministrative per il rimpatrio del corpo.
	Ricerche	La Vaudoise prende a carico le spese sino a concorrenza di CHF 20'000.- per: <ul style="list-style-type: none"> • il ricupero del corpo dell'assicurato se la morte deriva da un infortunio assicurato; • la ricerca e il salvataggio dell'assicurato.
	Trasferimento e rimpatrio	La Vaudoise garantisce inoltre fino a CHF 5'000.- per assicurato e infortunio: <ul style="list-style-type: none"> • le spese di trasporto di un assicurato ferito al suo domicilio o in un istituto ospedaliero di sua scelta; • le spese di rimpatrio di un assicurato, in seguito a un infortunio sopravvenuto all'estero; • i danni ai vestiti portati da un assicurato ferito.
	1. Doppia assicurazione	Se, per le spese di guarigione, esistono più assicurazioni, l'importo totale delle prestazioni non può superare quello delle spese effettive cagionate dall'infortunio. La Vaudoise verserà le prestazioni che corrispondono alla proporzione tra le prestazioni da lei coperte e l'importo totale delle prestazioni di tutti gli assicuratori. Se le spese di guarigione sono dovute in virtù dell'assicurazione infortuni secondo la LAINF, dell'assicurazione malattie (LAMal), dell'assicurazione militare (LAM), dell'assicurazione invalidità (LAI) o di un'assicurazione sociale straniera, la Vaudoise interviene solo a titolo complementare. <i>Non vengono prese a carico le franchigie, le partecipazioni e le deduzioni legali.</i>
	2. Influsso di fattori esterni	Le prestazioni vengono ridotte proporzionalmente se il danno alla salute è dovuto solo in parte all'infortunio.

	<p>3. Terzo responsabile</p>	<p>Se le spese di guarigione sono state pagate da un terzo responsabile o dal suo assicuratore, non vengono rimborsate sulla base del presente contratto. Se la Vaudoise deve intervenire al posto del responsabile, l'assicurato deve cedergli le sue pretese fino a concorrenza dell'importo versato.</p>
	<p>4. Imputazione</p>	<p>Se le indennità giornaliere o le prestazioni in capitale concorrono con pretese di risarcimento nei confronti del detentore, queste ultime sono imputate solo nella misura in cui il detentore o il conducente debba egli stesso soddisfare tali richieste. Negli altri casi, il cumulo di queste prestazioni assicurative è ammesso.</p>

D Disposizioni generali

<p>D1 Validità territoriale</p>	<p>1. Principio</p>	<p>L'assicurazione è valida per i danni causati mentre essa è in vigore e sopravvenienti in Svizzera, nel Liechtenstein ed in tutti gli Stati elencati sulla «carta verde». La garanzia non viene interrotta in caso di trasporto oltremare purché i luoghi d'imbarco e sbarco si trovino entro i limiti della validità territoriale dell'assicurazione.</p>
	<p>2. Trasferimento di domicilio</p>	<p>Quando lo stipulante trasferisce il suo domicilio fuori dalla Svizzera o quando ottiene per il veicolo assicurato delle targhe di controllo straniere, la polizza si estingue alla fine dell'anno nel corso del quale uno di questi cambiamenti è intervenuto. La Vaudoise ammette un annullamento anticipato, i cui effetti avranno inizio non appena avrà ricevuto la richiesta dello stipulante, ma non prima del deposito delle targhe.</p>
<p>D2 Entrata in vigore</p>	<p>1. Principio</p>	<p>Gli obblighi della Vaudoise entrano in vigore alla data indicata sull'attestato di assicurazione responsabilità civile. In mancanza di tale data, alla data indicata sulla polizza. In assenza di una convenzione scritta, è accordata solo la copertura della responsabilità civile nei limiti delle garanzie legali.</p>
	<p>2. Rifiuto dei rischi</p>	<p>La Vaudoise ha il diritto di rifiutare i rischi proposti fino alla consegna della polizza o dell'appendice. Se esercita tale diritto, i suoi obblighi cessano tre giorni dopo la ricezione dell'avviso di rifiuto da parte dello stipulante. Il premio resta dovuto prorata temporis fino alla cessazione dell'assicurazione.</p>
<p>D3 Durata del contratto</p>	<p>1. Stipulazione</p>	<p>La polizza è stipulata per una prima durata che si conclude alla mezzanotte della data indicata nel contratto.</p>
	<p>2. Rinnovo tacito</p>	<p>La polizza si rinnova tacitamente di anno in anno se non è disdetta, per raccomandata, un mese prima di ogni scadenza principale. Per essere valida, la disdetta deve pervenire alla Vaudoise, rispettivamente allo stipulante, al più tardi il giorno che precede l'inizio del termine di un mese.</p>
<p>D4 Premi</p>	<p>1. Pagamento</p>	<p>Il primo premio cade alla data di ricezione dell'avviso di premio. I premi successivi sono pagabili in anticipo alle scadenze fissate nella polizza, alla sede della Vaudoise o in una delle agenzie in Svizzera.</p> <p>Se la polizza prevede il pagamento in diversi versamenti, le spese corrispondenti devono essere versate.</p>
	<p>2. Diffida</p>	<p>In caso di mancato pagamento, lo stipulante è diffidato, per iscritto e a sue spese, a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida, la quale ricorderà le conseguenze del ritardo.</p>

Se il termine trascorre infruttuosamente, gli obblighi della Vaudoise sono sospesi dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento completo dei premi e delle spese.

Se, dopo la diffida, lo stipulante effettua un pagamento parziale, tale pagamento sarà accreditato al premio per l'assicurazione responsabilità civile, poi al premio infortuni degli occupanti e infine al premio casco. Per ciascuna di queste assicurazioni, l'obbligo della Vaudoise torna in vigore nella misura in cui il relativo premio e le spese siano pagati completamente.

Spese Le spese di diffida (al massimo CHF 50.-), di ritiro delle targhe (al massimo CHF 100.-) e di domanda di esecuzione (al massimo CHF 100.-) sono fatturate.

3. Rimborso Se il premio è stato versato in anticipo per un determinato periodo d'assicurazione e se il contratto è annullato per una ragione qualsiasi, prima della fine del periodo in questione, la Vaudoise rimborsa allo stipulante la parte di premio non assorbita. Essa rinuncia inoltre alle frazioni di premio non ancora scadute.

Eccezioni Tuttavia, il premio è dovuto integralmente se:

- lo stipulante rescinde il contratto d'assicurazione dopo un danno nell'anno (365 giorni) che segue la stipulazione del contratto;
- il contratto diventa nullo a seguito della scomparsa del rischio e se la Vaudoise ha versato delle prestazioni.

D5 Modifica della tariffa

1. Adattamento Se i premi, il sistema dei gradi di premio o la regolamentazione delle franchigie cambiano, la Vaudoise è autorizzata a esigere l'adattamento del contratto con effetto dall'anno assicurativo successivo.

2. Dovere d'informazione La Vaudoise deve comunicare allo stipulante le nuove disposizioni del contratto, al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell'anno di assicurazione.

3. Diritto di disdetta In caso di aumento dei premi e di modifica del sistema dei gradi di premio o della regolamentazione delle franchigie, lo stipulante ha il diritto di disdire il contratto per la parte che è stata modificata o nella sua totalità, per la fine dell'anno assicurativo in corso. Se egli ricorre a questa possibilità, il contratto si estingue alla scadenza dell'anno assicurativo nella misura stabilita. Per essere valida, la lettera di disdetta deve giungere alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo.

Eccezione Se la copertura d'assicurazione è disciplinata dalla legge e un'autorità decide di modificare i premi, le franchigie, i limiti d'indennità, l'estensione della copertura o le tasse e i contributi, la Vaudoise può procedere a un adattamento del contratto valido dall'inizio del nuovo anno d'assicurazione. In tal caso, lo stipulante non può dare la disdetta.

4. Accettazione Se lo stipulante trascurava la disdetta, questo vale quale acconsentimento all'adattamento del contratto.

D6 Deposito della targa di controllo

Se lo stipulante deposita la targa di controllo presso l'autorità competente, il contratto non può essere sospeso, né è possibile il rimborso parziale dei premi per la durata del deposito.

La copertura assicurativa è mantenuta nel quadro delle disposizioni legali.

D7 Cambiamento del detentore

Se il veicolo cambia detentore, i diritti e gli obblighi che scaturiscono dal contratto passano al nuovo detentore, a condizione:

- che non rifiuti per iscritto ed entro 30 giorni il trasferimento del contratto;
- che la nuova licenza di circolazione del veicolo non sia rilasciata in base ad un altro contratto d'assicurazione.

<p>D8 Motociclo di riserva</p>		<p>La Vaudoise ha il diritto di recedere per iscritto dal contratto entro 14 giorni dal momento in cui viene a conoscenza del cambiamento del detentore. In questo caso, l'assicurazione cessa 4 settimane dopo che il nuovo detentore ha ricevuto la dichiarazione di recesso.</p> <p>Se lo stipulante utilizza, servendosi delle targhe di controllo del veicolo assicurato e con l'autorizzazione scritta dell'autorità competente, un motociclo di riserva della stessa categoria e di medesimo valore, la polizza copre esclusivamente quest'ultimo veicolo. Tuttavia, il motociclo designato nella polizza resta assicurato contro i rischi dell'assicurazione casco (tranne il rischio collisione) previsti dal contratto.</p> <p>La Vaudoise è esonerata da qualsiasi obbligo verso l'assicurato se l'utilizzo non era autorizzato.</p> <p>Le assicurazioni del veicolo di riserva cessano quando il motociclo sostituito è rimesso in circolazione con le sue proprie targhe o quando l'assicurato cessa di utilizzare il motociclo di riserva.</p>
<p>D9 Targa trasferibile</p>		<p>La polizza comprende i veicoli che vi sono designati, conformemente alle regole seguenti:</p> <p>a essa spiega tutti i suoi effetti per il motociclo munito, secondo le prescrizioni legali, della targa;</p> <p>b per il motociclo che non è munito di targa, l'assicurazione infortuni degli occupanti è sospesa e le assicurazioni responsabilità civile e casco sono valide soltanto se il danno si produce al di fuori di una via aperta alla circolazione pubblica.</p>
<p>D10 Esclusioni comuni a tutti i rischi</p>		<p><i>Nessuna prestazione è dovuta:</i></p> <p><i>a se il conducente del veicolo assicurato non possiede la licenza di condurre prescritta dalla legge o se non è accompagnato conformemente alla legge. Tuttavia, la responsabilità civile delle persone che mettono il veicolo a disposizione di un tale conducente e i sinistri casco sono assicurati se queste persone non potevano conoscere questi fatti prestando tutta l'attenzione imposta dalle circostanze;</i></p> <p><i>b se il sinistro sopravviene durante una corsa non autorizzata ufficialmente;</i></p> <p><i>c quando il veicolo è utilizzato per il trasporto professionale di persone o per il noleggio professionale.</i></p> <p><i>Nell'assicurazione della responsabilità civile, queste esclusioni non sono opponibili alla parte lesa, ma la Vaudoise dispone di un diritto di rivalsa.</i></p>
<p>D11 Impegno «zero per mille»</p>		<p>Se indicato nella polizza, lo stipulante beneficia di uno sconto sul premio se si è impegnato a che il veicolo assicurato non sia guidato da una persona che ha consumato alcol (tolleranza zero), stupefacenti o sotto l'influsso di medicinali.</p>
<p>D12 Copertura colpa grave</p>	<p>1. Principio</p> <p>Eccezioni</p>	<p>Se la copertura per colpa grave è prevista nella polizza, la Vaudoise rinuncia al suo diritto di regresso nonché al suo diritto di ridurre le sue prestazioni quando lo stipulante o l'avente diritto hanno causato il sinistro commettendo una colpa grave.</p> <p>La Vaudoise si riserva questi diritti per l'assicurazione di responsabilità civile e casco se i danni sono causati quando il conducente è, ai sensi delle disposizioni legali, sotto l'influsso di alcool, droga o medicinali, in stato di inattitudine alla guida per altre ragioni, oppure violando un limite di velocità ai sensi dell'art. 90 cpv. 4 della Legge sulla circolazione stradale (LCStr).</p> <p>Inoltre, quando le disposizioni legali lo esigono, la Vaudoise procederà al regresso conformemente a queste.</p>

D13 **Violazione degli obblighi contrattuali**

Se un assicurato viola gli obblighi imposti, la Vaudoise è liberata dai suoi impegni. Questa sanzione non viene applicata se dalle circostanze risulta che la colpa non è imputabile allo stipulante o all'avente diritto. L'insolvibilità del debitore del premio non giustifica il ritardo nel pagamento dello stesso.

D14 **Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alla Vaudoise devono essere indirizzate alla sua sede di Losanna.

Tutte le comunicazioni incombenti alla Vaudoise sono fatte validamente all'ultimo indirizzo indicato dallo stipulante o dall'avente diritto.

D15 **Giurisdizione competente**

Per tutte le controversie risultanti dal presente contratto, la Vaudoise riconosce all'avente diritto la scelta tra il foro ordinario e quello del suo domicilio in Svizzera o nel Liechtenstein.

D16 **Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie**

La copertura non è accordata nella misura e fintanto che sanzioni economiche, commerciali o finanziarie legali applicabili si oppongono all'erogazione della prestazione contrattuale.

D17 **Diritto applicabile**

La proposta, le condizioni d'assicurazione e, per i casi non previsti, la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), costituiscono la base del presente contratto.

E In caso di sinistro

E1 Principi generali		<p>L'assicurato è tenuto ad avvertire immediatamente la Vaudoise:</p> <ul style="list-style-type: none">• quando si verifica un fatto le cui conseguenze potrebbero riguardare l'assicurazione;• quando, in seguito a un tale fatto è oggetto di procedimenti penali o di pretese di risarcimento giudiziarie o extra-giudiziarie.
E2 Particolarità	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="395 454 603 544">1. Assicurazione RC<li data-bbox="395 600 603 689">2. Assicurazione casco<li data-bbox="395 768 603 857">3. Assicurazione infortuni degli occupanti	<p>In caso di decesso (anche se il sinistro è già stato annunciato), occorre avvisare immediatamente la Vaudoise, indicando i nomi e i domicili dello stipulante e della vittima, come pure la data e il luogo del sinistro.</p> <p>Un preventivo deve essere sottoposto alla Vaudoise e approvato dalla stessa prima della riparazione del motociclo.</p> <p>In caso di furto, lo stipulante deve inoltre avvertire immediatamente la polizia.</p> <p>In caso di decesso, la comunicazione deve essere fatta per tempo, per permettere, se del caso, l'autopsia prima dell'inumazione. In caso contrario, o se gli aventi diritto si oppongono all'autopsia, la Vaudoise non è tenuta ad alcun indennizzo.</p> <p>L'assicuratore si riserva il diritto di fare esaminare l'assicurato a sue spese da un medico diplomato di sua scelta. L'assicurato perde il diritto alle prestazioni se non si sottopone all'esame o se non segue le prescrizioni mediche.</p>
E3 Liquidazione dei sinistri RC		<p>La Vaudoise conduce le trattative con il danneggiato come rappresentante dell'assicurato o in proprio nome, a sua scelta. In caso d'incidente all'estero, la Vaudoise è autorizzata a incaricare le autorità competenti a norma della «carta verde» o di una convenzione internazionale e di leggi straniere sull'obbligatorietà dell'assicurazione. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte della Vaudoise è in ogni caso impegnativa per l'assicurato.</p> <p>L'assicurato è obbligato a collaborare con la Vaudoise durante la constatazione dei fatti e ad astenersi da ogni presa di posizione nei confronti delle pretese del danneggiato (buona fede contrattuale). In modo particolare, l'assicurato non deve né riconoscere domande di indennità né fare pagamenti al danneggiato. Egli deve lasciare alla Vaudoise lo svolgimento di ogni procedura civile.</p>
E4 Disdetta	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="395 1440 603 1485">1. Principio	<p>Dopo ogni sinistro per il quale è richiesta un'indennità, la Vaudoise e lo stipulante hanno il diritto di recedere dal contratto:</p> <ul style="list-style-type: none">• la Vaudoise al più tardi al pagamento dell'indennità;• lo stipulante al più tardi 14 giorni dopo aver avuto conoscenza di questo pagamento. <p>La responsabilità della Vaudoise cessa 14 giorni dopo la notifica della disdetta all'altra parte.</p>

Sede sociale
Place de Milan
Casella postale 120
1001 Lausanne

T 021 618 80 80
F 021 618 81 81

www.vaudoise.ch